



COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Ufficio del Sindaco

Ordinanza Sindacale n. 1/2022

**ORDINANZA DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI
RIFIUTI SPECIALI E RISPRISTINO DEI LUOGHI**
ai sensi dell'art. 192 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.

IL SINDACO

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e, segnatamente, l'art. 192, il quale prevede:

- al comma 1: "L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati";
- al comma 3: "Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate".

Richiamato che l'area "Ex Fonderie del Quintano" è stata oggetto di Caratterizzazione ai sensi del D.M. 471/99, approvata con D.G.C. n. 14 del 10.02.2003 e successivamente integrata come da Determinazione n. 352 del 09.05.2012. Sulla base delle risultanze, sull'area sono stati avviati contestualmente:

- attività rimozione rifiuti, compresi materiali contenenti amianto e macerie da demolizione;
- attività di bonifica dell'area denominata "ex-fonderia" come da progetto approvato e dell'area denominata "ex-falegnameria" come emerso a seguito della caratterizzazione ma con progetto ancora da elaborare.

Vista la Relazione con aggiornamento descrittivo dello stato dei luoghi, a seguito del sopralluogo effettuato in data 10.02.2021 presso l'area Ex Fonderie del Quintano, redatto dall'Ing. Filippini Giovanni in qualità di consulente incaricato dall'Amministrazione Comunale, per verificare le corrette procedure di smaltimento rifiuti e di bonifica ambientale dell'area, di cui copia pervenuta all'ufficio protocollo del Comune di Castelli Calepio in data 21.07.2021 al n. 19003;

Considerata la relazione di sintesi elaborata da arch. Lucia Andriola (rif. prot. 2021I0019755 del 02/08/2021) con cui l'Arch. Andriola ha illustrato i diversi aspetti che hanno interessato il comparto denominato "Ex Fonderie del Quintano", richiamando nel dettaglio le attività ad oggi svolte e documentate agli atti;

Considerato che:

- in data 10.07.2013 è stato approvato il Piano di Bonifica delle vasche interrato nell'area ex fonderia;
- in data 07.08.2013 sono state validate le analisi aggiuntive relative alle acque sotterranee;
- in data 07.08.2013 è stata validata la campagna di approfondimento per la caratterizzazione della ex falegnameria;
- il Piano Operativo di Bonifica per l'area ex falegnameria, ad oggi, non è ancora stato presentato da parte dell'Immobiliare ZZ s.r.l., nonostante il sollecito da parte dell'A.C. con lettera prot. 2013U0012007 VI del 10.09.2013;
- la Giunta Comunale, con atto di indirizzo in data 04.11.2013, ha espresso la volontà di pervenire al

C:\Users\locatelli\Desktop\ordinza rifiuti riv. oggi.doc
VIA MARINI 17/19 - CAP 24060 - CASTELLI CALEPIO (BG)
TEL. 035 4494244 - FAX 035 4425000 - C.F. 0034807016
PEC: comune.castellicalepio@legalmail.it





COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Ufficio del Sindaco

completamento delle opere di risanamento ambientale e di porre in atto le più opportune iniziative, anche secondo quanto indicato nel parere legale acquisito in proposito, dando quindi indirizzo agli uffici competenti per procedere in tale direzione;

- con comunicazione prot. n. 2013U0015125 XIV del 08.11.2013 il Responsabile del Settore Urbanistica, Arch. Gianluca Della Mea, ha inviato Diffida all'Immobiliare Z2 s.r.l., per il completamento delle operazioni di risanamento ambientali già avviate, secondo preciso elenco e cronoprogramma;
- successivamente si sono avuti diversi incontri con gli Enti (Ats – ARPA – Provincia di Bergamo) e [REDACTED] per stabilire il riavvio e prosieguo delle operazioni di risanamento, senza alcun risultato;
- in data 29/03/2019 ha avuto luogo un Tavolo Tecnico in cui la Proprietà, a mezzo del proprio consulente ambientale, ha espresso l'intenzione di aggiornare i documenti di progetto agli atti, al fine di proseguire con l'attività di risanamento interrotta nell'anno 2013;
- trascorsi sette mesi dalla seduta del Tavolo Tecnico, nulla è stato depositato agli atti di questo Comune, che ha provveduto ad inoltrare un sollecito (rif. prot. n. 30473 del 24.10.2019) finalizzato a riavviare, entro 90 giorni dalla data di comunicazione, tutte le attività propedeutiche al completamento/avvio delle operazioni di risanamento ambientale;

Richiamata la Relazione e aggiornamento descrittivo dello stato dei luoghi, redatta dall'Ing. Filippini Giovanni, sopra richiamato, depositata agli atti d'ufficio, che, oltre a descrivere lo stato dei luoghi, descrive le operazioni necessarie per dare compimento alla bonifica, nonché richiama il cronoprogramma della diffida prot. n. 2013U0015125 XIV del 08.11.2013 che è il seguente:

- 1 - Presentazione progetto di bonifica aree ex Falegnameria**, entro giorni 15 (quindici);
- 2 - Bonifica vasche lotto ex Fonderia**, entro giorni 20 (venti);
- 3 - Demolizione struttura in ferro Fonderia**, entro giorni 30 (trenta);
- 4 - Demolizione pavimenti Fonderia**, entro giorni 30 (trenta);
- 5 - Campagna di recupero**, entro giorni 45 (quarantacinque);
- 6 - Smaltimento terre di Fonderia ancora interrate**, entro giorni 60 (sessanta);
- 7 - Ritombamento con volumi tecnici**, entro giorni 7 (sette) successivi al punto 6;
- 8 - Bonifica aree ex Falegnameria**, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di approvazione del progetto di bonifica;
- 9 - Smaltimento coperture amianto ex Falegnameria**, entro 60 giorni;

Tenuto conto che, rispetto a quanto dettagliato nel cronoprogramma sopra citato, la Proprietà/Operatore ha provveduto alla realizzazione dei seguenti interventi:

- punto 3 demolizione struttura in ferro fonderia;
- punto 5 campagna di recupero, come da nulla osta rilasciato da Provincia di Bergamo (rif. protocollo in ingresso A.C. Castelli Calepio 2013E0000055 del 02/01/2013) e inizio dei lavori, fissato al 04/11/2013 (la presenza di cumuli di macerie trattate è attestata anche dal verbale di sopralluogo congiunto C.C., ARPA, Provincia di Bergamo, Comune di Castelli Calepio e Proprietà del 24/11/2020 - rimasto sospeso l'utilizzo finale delle macerie);
- che l'Ambito denominato "Ex Fonderie di Quintano" area oggetto di bonifica in Castelli Calepio è catastalmente così identificato:
 - o Comune censuario di Castelli Calepio – sez. Urbana TA - **Foglio nr. 10 mappali 6529 – 6530 – 6531 – 6532 – 6533 – 6534 – 6535 – 3068 – 3069 (ex fonderie)** - area questa intestata alla Soc. Immobiliare Z2 s.r.l. con sede in via Romana 5 – Palazzolo sull'Oglio (BS) - CF e P.IVA 03162680981 - REA BS 510542;
 - o Comune censuario di Castelli Calepio – sez. Urbana TA - **Foglio nr. 10 mappale 1548 (ex falegnameria)**, area intestata in comproprietà alla Sig.ra Camotti Giuseppina, nata a Castelli Calepio

C:\Users\locatelli\Desktop\ordinza rifiuti riv. oggi.doc
 VIA MARINI 17/19 - CAP 24060 - CASTELLI CALEPIO (BG)
 TEL. 035 4494244 - FAX 035 4425000 - C.F. 0034807016
 PEC: comune.castellicalepio@legalmail.it





COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Ufficio del Sindaco

(BG) il 11.08.1931, residente a Castelli Calepio in via Don Dolci n. 24, C.F. CMTGPP31M51C079N e Sig. Pezzotta Angelo, nato a Castelli Calepio (BG) il 28.04.1953, residente a Castelli Calepio (BG) in via Giotto n. 1, C.F. PZZNGL53D28C079J;

Considerato che:

nella relazione dell'Ing. Filippini Giovanni viene precisato che i rifiuti rinvenuti nell'area, come dettagliato nel Piano di Smaltimento, consistevano in:

- altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (cod. C.E.R. 170603)
- materiali da costruzione contenenti amianto (cod. C.E.R. 170605)
- ferro e acciaio (C.E.R. 170405)
- imballaggi in plastica (C.E.R. 150102)
- imballaggi in legno (C.E.R. 150103)
- imballaggi in materiali misti (C.E.R. 150106)
- terre e rocce diverse da 170503 (C.E.R. 170504)
- rifiuti biodegradabili (C.E.R. 200201)
- forme e anime da fonderia diverse da 100907 (C.E.R. 100908)
- apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi (C.E.R. 160213)
- tubi fluorescenti ed altri contenenti mercurio (C.E.R. 200121);

come specificato nella suddetta relazione, tutti i rifiuti indicati sono stati smaltiti secondo i quantitativi forniti dall'Operatore al 31/03/2013;

è rimasta, invece, in sospeso l'ultimazione dello smaltimento delle terre di fonderia a causa dei quantitativi rinvenuti, superiori a quanto stimato in sede progettuale e indicato nella S.C.I.A. sopra richiamata;

Richiamata la diffida del 13/07/2021 prot. n. 507, laddove si chiedeva [REDACTED] di provvedere, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa, a depositare un programma di lavoro che contemplasse gli interventi richiesti da ARPA nella nota tecnica del 10/05/2021, condivisa da tutti gli Enti invitati al Tavolo Tecnico del 21/06/2021, ovvero:

- o ripristinare il piezometro di valle, al fine di confermare la linea di deflusso delle acque di falda ed a valutarne lo stato qualitativo rispetto al sito;
- o valutare, rispetto all'andamento delle linee di deflusso, il posizionamento di ulteriori piezometri al contorno per acquisire informazioni sullo stato qualitativo delle acque più rappresentative (minimo n. 2 nuovi piezometri);
- o segnalare opportunamente i piezometri e mettere in sicurezza mediante apposizione di lucchetto;
- o sigillare adeguatamente i sondaggi geotecnici verificati non idonei alle verifiche delle acque sotterranee;

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi, il recupero e smaltimento dei rifiuti abbandonati in violazione dell'art. 192 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., sull'area catastalmente identificata nel Comune censuario di Castelli Calepio – sez. Urbana TA - **Foglio nr. 10 - mappali nn. 6529 – 6530 – 6531 – 6532 – 6533 – 6534 – 6535 – 3068 – 3069 (ex fonderie)** e Comune censuario di Castelli Calepio – sez. Urbana TA - **Foglio n. 10 - mappale 1548 (ex falegnameria);**

Accertato che l'area ex Fonderia è di proprietà de [REDACTED]
[REDACTED], mentre l'area ex Falegnameria è in
comproprietà tra [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]





COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Ufficio del Sindaco

Dato atto che, per la parte riguardante la ex Falegnameria, sono in corso le necessarie procedure amministrative per formalizzare l'intento di ottemperanza, espresso in sede di incontro tra la proprietà ed il Responsabile del Settore 5 - Ambiente ed Urbanistica, Geom. Giovanni Locatelli, il collaboratore Geom. Daniel Zambaiti ed il Consulente Ambientale Ing. Giovanni Filippini, all'invito dell'Amministrazione Comunale;

Accertato che il Tribunale Ordinario di Brescia Fallimentare ha emesso sentenza n. 142/2021 del 01/10/2021, dichiarando il [REDACTED], nominando Curatore [REDACTED]

Preso atto che la situazione rilevata contrasta oltre che con le norme nazionali in materia di rifiuti già richiamate, oltre che con le norme di "decoro urbano" di cui all'art. 88 del Regolamento edilizio comunale;

Ritenuto, per i motivi sopra espressi, necessario procedere con le operazioni di rimozione smaltimento dei rifiuti, anche al fine di ripristinare lo stato dei luoghi.;

Richiamati

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 - art. 192;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, Titolo V, Bonifica di siti contaminati - artt. 239 e segg.;
- l'art. 50 del D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", per quanto concerne le funzioni e competenze della dirigenza;
- la sentenza 3/2021 del 26/01/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale ha, tra l'altro, pronunciato il seguente principio di diritto: *"ricade sulla curatela fallimentare l'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192 d.lgs. n. 152-2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare"*;

ORDINA

- o al Curatore [REDACTED], in qualità di detentore dei rifiuti, sia secondo il diritto interno, sia secondo il diritto comunitario, abbandonati nell'area denominata "Ex Fonderie del Quintano", sita in via Moroni Località Quintano in Castelli Calepio, identificata catastalmente al *Comune censuario di Castelli Calepio – sez. Urbana TA - Foglio nr. 10 - mappali 6529 – 6530 – 6531 – 6532 – 6533 – 6534 – 6535 – 3068 – 3069 (ex Fonderie)*;
- o ai Sigg.ri [REDACTED] (3G) il [REDACTED]

ognuno per la porzione di competenza, quanto di seguito indicato:

1. **presentazione progetto di Bonifica aree ex Falegnameria**, entro giorni 30 (trenta);
2. **bonifica Vasche Lotto Ex Fonderia**, entro giorni 40 (quaranta);
3. **demolizione Pavimenti Fonderia**, entro giorni 60 (sessanta);
4. **campagna di Recupero**, entro giorni 45 (quarantacinque);
5. **smaltimento Terre di Fonderia ancora interrate**, entro giorni 90 (novanta);
6. **ritombamento con Volumi Tecnici**, entro giorni 20 (venti) successivi al punto 5;
7. **bonifica aree ex Falegnameria**, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di approvazione del progetto di bonifica;
8. **smaltimento coperture amianto ex Falegnameria**, entro 60 giorni;





COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Ufficio del Sindaco

9. **ripristinare** il piezometro di valle, al fine di confermare la linea di deflusso delle acque di falda ed a valutarne lo stato qualitativo rispetto al sito;
10. **valutare**, rispetto all'andamento delle linee di deflusso, il posizionamento di ulteriori piezometri al contorno per acquisire informazioni sullo stato qualitativo delle acque più rappresentative (minimo n. 2 nuovi piezometri);
11. **segnalare** opportunamente i piezometri e mettere in sicurezza mediante apposizione di lucchetto;
12. **sigillare** adeguatamente i sondaggi geotecnici verificati non idonei alle verifiche delle acque sotterranee;
le operazioni descritte dal punto 09 al punto 12 dovranno essere eseguite entro giorni 60 (sessanta) dalla notifica della presente Ordinanza, anche al fine di ripristinare lo stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti;
13. **far pervenire all'Ufficio Ambiente** di questo Ente idonea documentazione attestante l'avvenuto corretto smaltimento e dei rifiuti in argomento;
14. **trasmettere al Comune**, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni, la comunicazione di avvenuta esecuzione, corredata di repertorio fotografico, della documentazione attestante la gestione dei rifiuti a norma di legge, al fine di consentire le opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

Le operazioni di cui ai punti 1, 7 e 8 devono essere eseguite dai Sig. [REDACTED] in quanto proprietari dell'ex Falegnameria, mentre il Curatore [REDACTED] è obbligato ad espletare tutte le altre attività, in quanto comprese nell'atto d'Obbligo Unilaterale ed Irrevocabile, presentato dall' [REDACTED], in data 14.03.2012 prot. n. 3484, con avvio in data 19.06.2012 dei relativi lavori, nello specifico l'avvio del cantiere rimozione rifiuti;

INFORMA

che, nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente Ordinanza, si procederà senza indugio ai sensi di legge;

che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giovanni Locatelli - Responsabile del settore 5;

che per la presa visione degli atti è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento presso l'Ufficio Tecnico, previo appuntamento telefonico allo 035 4494274-277;

RAMMENTA

- che in caso d'inadempienza nel termine prescritto, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, si provvederà a norma di legge;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Lombardia entro 60 gg. dalla notifica del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

che copia della presente ordinanza, una volta notificata per mezzo dell'Ufficio Messi dei Comuni interessati, venga trasmessa:

C:\Users\locatelli\Desktop\ordinza rifiuti riv. oggi.doc
 VIA MARINI 17/19 - CAP 24060 - CASTELLI CALEPIO (BG)
 TEL. 035 4494244 - FAX 035 4425000 - C.F. 0034807016
 PEC: comune.castellicalepio@legalmail.it





COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Ufficio del Sindaco

1. al locale Comando di Polizia Municipale perché vigili sull'esecuzione della presente ordinanza e provveda, in caso di inadempienza da parte del proprietario dell'area, con i conseguenti atti di competenza;
2. ai Carabinieri di Grumello del Monte e alla Stazione Carabinieri di Villongo;
3. all'Ufficio Ambiente ed Urbanistica per gli aspetti ambientali e per il proseguo degli adempimenti conseguenti il presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Geom. Locatelli

Il Sindaco

Giovanni Benini

Castelli Calepio, 04.02.2022

Allegato:

Planimetria catastale fg.10





COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Settore Urbanistica Ambiente

Castelli Calepio, 04.02.2022

Spett.
Stazione di Grumello del Monte
Legione Carabinieri Lombardia
c.a. Comandante
Lgt.c.s. Piero Caprino
Tbg29209@pec.carabinieri.it

e, p.c.

Alla Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Brescia
dr. Bassolino Sost. Proc.
ricezioneatti.procura.brescia@giustiziacert.it

Arpa Dipartimento di Bergamo

Dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Provincia di Bergamo
protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Stazione Carabinieri Forestali di
Villongo (Bg)
Fbg43166@pec.carabinieri.it

Oggetto: Riscontro Vs. nota nr. 37/316-2021 prot., avente ad oggetto: proc. penale 17881/2019-21 Dr. Bassolino - richiesta di aggiornamenti area "ex Fonderie del Quintano"

A seguito della richiesta in oggetto, inviamo, in allegato alla presente, l'Ordinanza Sindacale, in via di notifica, avente ad oggetto "Ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti speciali e ripristino dei luoghi".

Come si evince dal testo, tale ordinanza – prendendo atto del mancato rispetto del piano di bonifica a suo tempo approvato, nonché dell'intervenuta dichiarazione di fallimento [REDACTED] S.p.A. in data 1 ottobre 2021 – ordina al Curatore [REDACTED] (in qualità di detentore dei rifiuti, sia secondo il diritto interno, sia secondo il diritto comunitario, abbandonati nell'area "ex Fonderie del Quintano") ed ai comproprietari [REDACTED], ognuno per la porzione di competenza, di provvedere urgentemente ad eseguire il cronoprogramma sotto riportato:

1. **Presentazione progetto di Bonifica aree ex Falegnameria**, entro giorni 30 (trenta);
2. **Bonifica Vasche Lotto Ex Fonderia**, entro giorni 40 (quaranta);
3. **Demolizione Pavimenti Fonderia**, entro giorni 60 (sessanta);
4. **Campagna di Recupero**, entro giorni 45 (quarantacinque);





COMUNE DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Settore Urbanistica Ambiente

5. **Smaltimento Terre di Fonderia ancora interrata**, entro giorni 90 (novanta);
6. **Ritombamento con Volumi Tecnici**, entro giorni 20 (venti) successivi al punto 5;
7. **Bonifica aree ex Falegnameria**, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di approvazione del progetto di bonifica;
8. **Smaltimento coperture amianto ex Falegnameria**, entro 60 giorni;
9. **ripristinare** il piezometro di valle, al fine di confermare la linea di deflusso delle acque di falda ed a valutarne lo stato qualitativo rispetto al sito;
10. **valutare**, rispetto all'andamento delle linee di deflusso, il posizionamento di ulteriori piezometri al contorno per acquisire informazioni sullo stato qualitativo delle acque più rappresentative (minimo n. 2 nuovi piezometri);
11. **segnalare** opportunamente i piezometri e mettere in sicurezza mediante apposizione di lucchetto;
12. **sigillare** adeguatamente i sondaggi geotecnici verificati non idonei alle verifiche delle acque sotterranee,

N.B.: dal punto 09 al punto 12: entro giorni 60 (sessanta).

Il coinvolgimento del Curatore è giuridicamente corretto, sulla base dei principi comunitari e nazionali, come ha ribadito l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 3/2021 del 26/01/2021, enunciando il seguente principio di diritto:

"Ricade sulla curatela fallimentare l'onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 192 D.Lgs. n. 152-2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare".

Il Curatore, inoltre, è succeduto nella posizione giuridica dell'azienda fallita, così subentrando nel dovere di bonifica già acclaratamente in capo a questa.

Si rimane a disposizione per ogni e qualunque ulteriore chiarimento.
Con i migliori saluti.

Il Sindaco

Il Responsabile del Settore 5



- di ogni altro ad essi presupposto, conseguente o successivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelli Calepio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 il ~~_____~~
~~_____~~ ti per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare, il ricorso appare fornito di sufficienti profili di *fumus boni iuris* con particolare riferimento alle censure dedotte con il secondo motivo, atteso che l'oggetto del provvedimento impugnato, imponendo alla parte intimata una complessiva e articolata attività di bonifica dell'area, sembra in gran parte esorbitare dal perimetro normativo delineato dall'art. 192 del d. lgs. 152/2006 e dai poteri attribuiti al sindaco da tale norma, limitati all'ordine di rimozione di rifiuti abbandonati, in tal modo invadendo le competenze e i poteri attribuiti dalla legge a diversa Autorità;

Considerato, per le stesse ragioni, che il provvedimento impugnato appare invece legittimo limitatamente alla parte in cui ha ordinato alla parte ricorrente di provvedere allo "*smaltimento (delle) Terre di Fonderia ancora interrate*" (punto n. 5 del dispositivo), potendo tale ingiunzione essere ricondotta alla previsione di cui al citato articolo 192 d. lgs. 152/2006;

Ritenuto, in relazione a quest'ultimo profilo, che l'eventuale impossibilità materiale e giuridica per la curatela di eseguire il provvedimento impugnato non incida sulla legittimità del provvedimento stesso (i cui presupposti sono costituiti dall'esistenza



di un abbandono incontrollato di rifiuti imputabile anche solo colposamente alla proprietà), ma soltanto sulla sua concreta eseguibilità, allo stato degli atti, fino al permanere dell'efficacia del sequestro probatorio disposto dall'autorità giudiziaria penale;

Considerato, alla luce di quanto esposto:

- che la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente deve essere accolta in parte e che, per l'effetto, deve essere sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato, fatta eccezione per l'ordine contenuto nel punto n. 5 del dispositivo di provvedere allo smaltimento delle Terre di Fonderia interrate entro 90 giorni dalla notifica dell'atto;
- che le spese della presente fase possono essere compensate tra le parti, attesa la complessità della vicenda e la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima):

- a) accoglie in parte la domanda cautelare e per l'effetto sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti indicati in motivazione;
- b) fissa l'udienza pubblica di trattazione del merito per il giorno 22 marzo 2023;
- c) compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

